



# **CORO**

## ***GOSPEL'S BROTHERS***

### **STATUTO**

#### **CAPO PRIMO**

##### **Art. 1 – Origini del coro**

La vita del coro “Gospel’s brothers” è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo componente.

I coristi sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

Tutte le cariche, sono prestate a titolo gratuito, ed hanno durata biennale escluso il presidente. Il presidente ha la facoltà di dimettersi eleggendo come suo sostituto una persona di fiducia. Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a piè di lista.

##### **Art. 2 – Finalità e scopi del coro**

Il coro “Gospel’s brothers” è nato dall’aggregazione spontanea nel tempo di individui amanti del canto e della musica. La sede è stabilita in Valmadrera, essa può mutare o trasferirsi in tutto il territorio della Repubblica con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

È un’associazione apolitica, apartitica e senza fine di lucro, le cui finalità sono:

- Stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà fra tutti i coristi;
  - Promuovere il positivo impegno del tempo libero;
- Partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma, con particolare attenzione alla musica popolare e nazionale;
- Svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali attraverso:
  - L’esecuzione anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio territorio;
  - La promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali sia italiane che straniere;
    - L’organizzazione di manifestazioni musicali sia in Italia che all’estero;
  - La promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale.
  - L’adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali;

- L'incisione di dischi, CD, musicassette o altro supporto tecnologicamente idoneo, nonché quant'altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie.

## **CAPO SECONDO**

### **Art. 3 – Requisiti per l'ammissione**

Il numero dei coristi è limitato alla capacità di raggiungimento degli scopi sociali.

Al Coro possono aderire i soggetti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età.

In via eccezionale possono essere ammessi soggetti che abbiano compiuto il 16 anno di età, previo assenso scritto dell'esercente la potestà parentale. Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all'inizio di ogni anno sociale e comunque sino al momento in cui il corista minorenni non abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso di intervenuto diniego dell'assenso, che potrà avvenire in qualunque momento da parte l'esercente la potestà parentale sotto qualsivoglia forma, il minorenne è da intendersi escluso di diritto senza necessità di alcuna delibera sul punto.

### **Art. 4 – I coristi: modalità per l'ammissione**

Per essere ammessi alla qualità di corista è necessario presentare domanda, anche verbale, al direttore del Coro e/o al Presidente.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dietro parere vincolante del Direttore in punto qualità tecnico-canore del candidato.

### **Art. 5 – Diritti e doveri dei coristi**

L'ammissione comporta il diritto-dovere di frequentare con costanza le attività svolte nonché il versamento di una quota annua volta all'autofinanziamento del Coro.

L'ammontare di detta quota è stabilito all'inizio di ogni anno sociale (che corrisponde all'anno solare) dall'Assemblea dei coristi su indicazione del Consiglio Direttivo. I nuovi ingressi sono tenuti al versamento dei dodicesimi della quota annua, riferiti dalla data di ingresso ufficiale fino alla conclusione dell'anno.

### **Art. 6 – Recesso ed esclusione**

Gli associati possono recedere in qualunque momento semplicemente provvedendo a darne notizia al Direttore del Coro.

È fatto loro l'obbligo di restituire il materiale loro consegnato per l'espletamento delle attività associative (tuniche, partiture, etc ...).

La qualità di associato può essere perduta, oltre che per recesso, qualora il corista:

- Contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali;

- Si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- Si astenga, senza giustificato motivo dalla partecipazione alle prove corali e dai concerti per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del Direttore del Coro, l'aggiornamento della preparazione ai fini di un'efficace partecipazione all'attività del Coro;
  - Perda a giudizio del Direttore del Coro, le qualità tecnico-canore necessarie.

L'esclusione viene adottata con deliberazione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

## **CAPO TERZO**

### **Art. 7 – Patrimonio del Coro**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'ammontare dei versamenti effettuati dai coristi nel corso degli anni sociali, dai beni mobili acquistati per la realizzazione dei fini sociali nonché dai contributi e dalle erogazioni comunque acquisite.

### **Art. 8 – Anno sociale**

L'anno sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre.

### **Art. 9 – Il Tesoriere**

Il Presidente nomina all'inizio di ogni anno sociale il Tesoriere. Tale carica è rinnovabile.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione tenendo aggiornata la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa. Predisporre altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per l'assemblea ordinaria annuale.

Sarà cura del Tesoriere esporre, al fine di ogni anno sociale o quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale nonché le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

## **CAPO QUARTO**

### **Organi Sociali**

### **Art.10 – Il Direttore Artistico**

Il Direttore Artistico presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante riguardo l'ingresso di nuovi coristi.

Viene eletto in concomitanza del Consiglio Direttivo con deliberazione dell'Assemblea dei Coristi ed è rieleggibile.

Il Direttore assume di diritto la qualifica di socio dell'Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

Al Direttore competono in via esclusiva:

- L'aspetto più strettamente tecnico-musicale dell'attività del Coro;
  - La scelta dei programmi dei concerti;
  - La scelta dei brani del repertorio.

### **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo: composizione e rappresentanza legale del coro**

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri di ambo i sessi: Il Presidente, il Direttore che è membro onorario, più due coristi eletti ogni due anni dall'Assemblea (Vice-Presidente e il Segretario).

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Coro, convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. In caso di particolare urgenza ed eccezionalità, e solo laddove risulti impossibile la riunione del Direttivo in tempo utile, può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo farli ratificare dal Consiglio Direttivo in riunione convocata al più presto e, comunque, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'assunzione del provvedimento stesso.

In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente, il Vice-Presidente assumerà la temporanea e contingente Presidenza del Consiglio Direttivo e la rappresentanza del Coro.

Il segretario si occupa della parte organizzativa dell'Associazione, in particolare:

- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Conserva e archivia tutta la documentazione del Coro;
  - Mantiene aggiornato l'elenco dei Coristi;
  - Cura la corrispondenza dell'Associazione;
- È addetto alle pubbliche relazioni tenendo i contatti con privati, Enti e Amministrazioni Pubbliche.

### **Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'attività del Coro e svolge i seguenti i compiti:

- Organizza le attività del Coro;
- Esegue le delibere assunte dall'Assemblea dei Coristi;
  - Amministra la cassa del Coro tramite il Tesoriere;
- Propone all'Assemblea l'importo della quota annua d'iscrizione al Coro;
- Promuove il rapporto tra altri Cori e/o con enti pubblici e privati.

### **Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Direttivo è convocato dal Presidente (senza formalità) all'inizio dell'anno sociale ed ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 14 – L'Assemblea dei Coristi: i suoi compiti**

All'Assemblea dei Soci partecipano tutti i Coristi in regola con il pagamento della rata annuale.

L'Assemblea nomina il Vice-Presidente ed il Segretario e delibera su tutti i programmi relativi alle attività sociali.

#### **Art.15 – L'Assemblea dei Coristi: funzionamento**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale, nonché in seduta straordinaria qualora lo stesso Consiglio ne ravvisi l'opportunità.

La convocazione viene effettuata verbalmente dal Presidente del Consiglio o tramite avviso affisso nella sede.

L'Assemblea ha validità con la presenza della metà più uno dei Coristi regolarmente iscritti.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Direttore Artistico che non vota e non concorre a formare il quorum.

Le deliberazioni devono risultare nel verbale redatto dal segretario e controfirmato dallo stesso, dal Presidente e da cinque coristi presenti all'Assemblea.

### **CAPO QUINTO**

#### **Art. 17 – Modifica dello Statuto**

Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento del Coro, è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Coristi riuniti in Assemblea.

In caso di scioglimento del Coro, l'Assemblea dovrà deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale.

#### **Art.18**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme della vigente legislazione.